



Lussemburgo

**1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?**

L'autorità centrale designata a norma dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, è altresì l'autorità competente per l'approvazione preliminare del collocamento di un minore in Lussemburgo:

Le Procureur Général d'Etat

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Lussemburgo

Telefono: (+352) 47 59 81 2335

Fax: +352 47 05 50

Indirizzo di posta elettronica [parquet.general@justice.etat.lu](mailto:parquet.general@justice.etat.lu)

**2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.**

Si applica la procedura prevista all'articolo 82 del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019.

L'autorità centrale dello Stato membro richiedente trasmette all'autorità centrale lussemburghese una domanda di approvazione corredata di una relazione sul minore nonché dei motivi della proposta di collocamento in Lussemburgo nonché tutte le altre informazioni ritenute pertinenti, quali la durata prevista del collocamento.

La domanda e tutti i documenti supplementari sono corredata di una traduzione in lingua francese, tedesca o inglese.

**3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?**

No.

Nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1111 il collocamento di un minore in Lussemburgo presso una *famiglia affidataria* o presso una *persona di fiducia* segue lo stesso schema e richiede una consultazione preliminare nonché l'approvazione dell'autorità centrale lussemburghese.

**4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?**

No.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.